

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BLOISE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1972

Estensione al personale direttivo, docente e ispettivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, che alla data del 23 marzo 1939 trovavasi in servizio militare, del beneficio della nomina in ruolo, previsto dalla legge 27 febbraio 1963, n. 226

ONOREVOLI SENATORI. -- Il presente disegno di legge è rivolto a sanare la disparità di trattamento determinata tra il personale insegnante dall'applicazione letterale e restrittiva della legge 27 febbraio 1963, n. 226. Come noto, infatti, tale legge prevede che il personale docente, insegnante e ispettivo, in servizio alla data del 23 marzo 1939, sia nominato in ruolo dal 1° ottobre 1939, purchè iscritto nei ruoli ordinari o nel ruolo transitorio ordinario.

Senonchè il requisito della presenza in servizio a tale data ha determinato una disparità di trattamento e una vera e propria ingiustizia nei confronti di quel personale che travavasi sotto le armi per servizio militare obbligatorio di leva o di richiamo e che è stato escluso dalla nomina in ruolo per un'interpretazione restrittiva della legge.

Difatti, non va dimenticato che secondo il dettame costituzionale il personale in servizio militare conserva tutti i diritti del personale di ruolo in attività di servizio, come da interpretazione della Corte costi-

tuzionale all'articolo 52 della Costituzione, che così si esprime: « Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino ». Di conseguenza, anche se il periodo, cui fa riferimento la legge del 1963, è preesistente alla promulgazione della Costituzione italiana, appare illogico non tener conto dei criteri di giustizia e di democrazia, cui la Costituzione stessa è ispirata.

Del resto, sempre nella legge del 1963 è consentita l'ammissione al beneficio della nomina in ruolo del personale che non trovavasi in servizio alla data del 23 marzo 1939, perchè perseguitato politico o razziale; in tal modo si è voluto tenere conto di particolari situazioni che impedivano la permanenza in servizio.

Fra dette situazioni particolari deve considerarsi ovviamente anche il fatto di trovarsi in servizio militare obbligatorio.

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge obbedisce a criteri obiettivi di giusti-

zia e tende a sanare la posizione di personale insegnante veramente meritevole.

Sono quindi convinto che esso sarà confortato dal vostro assenso e dalla vostra approvazione.

All'onere derivante dall'attuazione del presente disegno di legge si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio fi-

nanziario in corso, concernenti il pagamento degli stipendi e degli assegni fissi al personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica.

Ciò in considerazione che gli effetti economici derivanti dalla applicazione della presente legge si fanno decorrere dal 1° gennaio 1972 e che i beneficiari non costituiscono una entità rilevante.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I benefici di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 226, sono estesi al personale direttivo, ispettivo e docente delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, che alla data del 23 marzo 1939 trovavasi in servizio militare per richiamo o per leva, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla precitata legge.

Art. 2.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1972.

Art. 3.

All'onere annuo presuntivo di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1972 e seguenti, concernenti il pagamento degli stipendi e assegni fissi al personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.